

Rapporto esplicativo

concernente la revisione totale dell'ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT; RS 780.115.1)

1. Situazione iniziale

In seguito alla revisione totale della legge federale del 18 marzo 2016¹ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) si è resa necessaria la revisione totale delle relative ordinanze di esecuzione, di cui fa parte anche l'ordinanza del 7 aprile 2004² sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT).

Nell'ambito del Programma di consolidamento 2011–2013, l'avamprogetto relativo alla LSCPT (*art. 30*) mirava ad abolire definitivamente le indennità previste per le persone obbligate a collaborare. Tuttavia, le reazioni sono state talmente forti che, nel disegno del 27 febbraio 2013, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare all'abrogazione delle indennità. Lo stesso dicasi per la proposta di un importo forfettario annuale che i singoli Cantoni e la Confederazione avrebbero dovuto versare, per esempio, sulla base del numero di sorveglianze eseguite durante l'anno precedente (analogamente a quanto previsto dalla perequazione finanziaria nazionale; PFN), rifiutata, in particolare, in quanto sarebbe andata oltre il concetto stesso di «emolumento» e, di conseguenza, oltre l'intero quadro giuridico della LSCPT. Data l'assenza di una pertinente base legale, rispondendo alla mozione 13.3199 «Ridurre i costi di sorveglianza. Accordo quadro con le compagnie telefoniche», depositata dal consigliere nazionale Romano il 21 marzo 2013, il Consiglio federale ha respinto anche l'idea di un importo forfettario. Il 28 maggio 2014, nell'ambito del programma STT (Sviluppo ed esercizio del sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni e dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione), ha deciso inoltre di migliorare il tasso di copertura delle spese in modo da coprire le spese d'esercizio del Servizio SCPT. Il programma di stabilizzazione 2017–2019 già prevede per il 1° gennaio 2017 un aumento del 5 per cento degli emolumenti per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni³. Dall'entrata in vigore della presente ordinanza gli emolumenti aumenteranno ulteriormente del 70 per cento e altri aumenti sono previsti da qui al 2022. Qualora un simile aumento dovesse risultare insufficiente o eccessivo nell'ottica della copertura delle spese d'esercizio del Servizio SCPT, sarà necessario procedere in tempi rapidi a una revisione parziale dell'ordinanza.

¹ FF 2016 1675

² RS 780.115.1

³ Messaggio concernente la legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019, n. 1.2.24, FF 2016 4135, 4204 segg., in particolare 4206

Nell'ambito della procedura di consultazione sulle ordinanze esecutive della LSCPT, i previsti importi degli emolumenti e delle indennità sono stati rifiutati da una nutrita schiera di partecipanti. Di ciò è stato tenuto conto nell'ennesima rielaborazione del progetto di ordinanza sugli emolumenti per cui determinati emolumenti e indennità sono nuovamente stati diminuiti. Inoltre, è stato istituito un gruppo di lavoro composto da varie autorità incaricato di elaborare una proposta di nuova ordinanza sugli emolumenti.

L'impostazione attuale dell'OEm-SCPT viene prevalentemente mantenuta, e quindi anche il principio degli emolumenti e delle indennità forfettari. Le autorità di perseguimento penale continueranno quindi a versare emolumenti per le prestazioni di cui si sono avvalse e le persone obbligate a collaborare continueranno a essere indennizzate di conseguenza.

La nuova ordinanza è suddivisa in disposizioni generali, emolumenti, indennità, assunzione delle spese in caso di insufficiente collaborazione e disposizioni finali. Gli emolumenti e le indennità sono riportati dettagliatamente nell'allegato dell'ordinanza.

1.1. Singole modifiche

Dei 112 milioni di franchi a cui ammontano gli investimenti nell'ambito del programma STT, il Consiglio federale intende destinarne 83 per adeguare il sistema di trattamento del Servizio SCPT agli sviluppi tecnici degli ultimi anni e ai requisiti delle tecnologie future.

Nel 2016 il deficit del Servizio SCPT si attestava a circa 14,9 milioni di franchi e il tasso di copertura delle spese era pari al 46 per cento. Alla luce delle misure di risparmio in atto in seno alla Confederazione è necessario intervenire per correggere questa situazione e, di fronte al basso tasso di copertura delle spese, un aumento degli emolumenti risulta pertanto inevitabile. Il principio della copertura delle spese e quello dell'equivalenza rimangono comunque garantiti. Inoltre, nonostante sporadiche critiche, gli emolumenti fissati finora si sono rivelati efficaci nella pratica. Anche se la nuova ordinanza prevede un aumento, il rapporto reciproco tra gli emolumenti deve essere, per quanto possibile, mantenuto. Laddove necessario si procede a singole correzioni motivandole.

L'aumento si applica soltanto alla parte degli emolumenti del Servizio SCPT previsti per i tipi di sorveglianza già esistenti e retti dal diritto vigente. Gli emolumenti per i nuovi tipi di sorveglianza si fondano su tipi vigenti paragonabili.

Come osservato sopra, l'aumento degli emolumenti è dovuto in parte agli investimenti previsti, nell'ambito del programma STT, per lo sviluppo e l'esercizio del sistema di trattamento per la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni, che viene dotato di nuove funzioni. Inoltre l'aumento dei costi è riconducibile anche all'assegnazione di nuovi compiti al Servizio

SCPT (p. es. formazioni per gli utenti del sistema, funzione sanzionatoria e di vigilanza, compiti supplementari nell'ambito dell'esecuzione delle misure di sorveglianza e nella gestione dei dati conservati a lungo termine). Si tratta, del resto, di un aumento che non interessa soltanto i Cantoni, ma anche la Confederazione, in quanto per ogni informazione o misura di sorveglianza ordinata le autorità di perseguimento penale della Confederazione (p. es. fedpol e il Ministero pubblico della Confederazione) e il Servizio delle attività informative della Confederazione dovranno pagare gli stessi emolumenti dei Cantoni.

A tal proposito va osservato che le spese sostenute per le misure di sorveglianza costituiscono una parte delle spese procedurali. L'importo pagato al Servizio SCPT da parte dell'autorità che ha disposto la sorveglianza può pertanto essere addossato in parte a terzi, in particolare all'imputato o al condannato, sotto forma di spese procedurali o disborsei (art. 422, 425 e 426 del Codice di procedura penale⁴; CPP).

Le spese delle installazioni necessarie all'adempimento dei loro obblighi sono a carico delle persone obbligate a collaborare (art. 38 cpv. 1 LSCPT). Queste persone ricevono tuttavia un'adeguata indennità per le spese della *singola* sorveglianza (art. 38 cpv. 2 LSCPT), ragion per cui continua a non essere prevista un'indennità forfettaria. Le indennità coprono ad esempio l'80 per cento delle spese effettive e quindi non il totale delle spese effettive variabili delle persone obbligate a collaborare. Soltanto le indennità per i fornitori di servizi postali sono state aumentate.

1.1.1. Emolumenti in funzione del tempo impiegato per le prestazioni del Servizio SCPT

Secondo il progetto di ordinanza l'importo degli emolumenti per le prestazioni del Servizio SCPT dipenderà in parte dal tempo effettivamente impiegato per la sorveglianza. Gli emolumenti per le prestazioni del Servizio SCPT si compongono quindi di:

- un importo di base per la preparazione della sorveglianza, vale a dire per l'onere amministrativo e tecnico sostenuto per registrare il mandato e incaricare le persone obbligate a collaborare;
- spese generali per il trattamento e la conservazione dei dati nel sistema di trattamento calcolate in modo forfettario per ogni singola misura di sorveglianza e valide soltanto per i primi tre mesi; e
- un emolumento da riscuotere in occasione di ogni proroga della misura di sorveglianza.

⁴ RS 312.0

In questo modo è possibile tener conto del principio di causalità e tutelare al tempo stesso i diritti fondamentali e, in particolar modo, il diritto alla protezione dei dati. Il principio di causalità statuisce che le spese cagionate debbano essere ripartite tra chi ne è la causa: sorveglianze più lunghe equivalgono a un utilizzo maggiore dello spazio di memorizzazione del sistema di trattamento, una maggiore larghezza di banda, spese di consulenza più elevate e più problemi da risolvere, il che determina spese più elevate per il Servizio SCPT. Grazie alla nuova OEm-SCPT tali spese, calcolate in funzione del tempo, sono fatturate a chi ne è la causa. Per le autorità di perseguimento penale si crea così un incentivo finanziario, auspicabile sotto il profilo della protezione dei dati, a interrompere misure di sorveglianza non più strettamente necessarie, anche se il margine decisionale delle autorità competenti è limitato. Tale incentivo manca nel diritto vigente.

1.1.2. Emolumenti per la conservazione a lungo termine dei dati delle sorveglianze

Sulla base della novità introdotta con l'articolo 11 LSCPT, il Servizio SCPT dovrà garantire che i dati raccolti sorvegliando servizi di telecomunicazione siano conservati, aggiornati e messi a disposizione delle autorità competenti per decenni. Questo rappresenta un'inversione di tendenza rispetto a quanto previsto finora dall'articolo 10 dell'ordinanza del 31 ottobre 2001⁵ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT), secondo cui il Servizio SCPT è tenuto a cancellare i dati dopo averli trasmessi alle autorità secondo l'articolo 8 capoversi 3 e 4 OSCPT o, al più tardi, tre mesi dopo la fine della sorveglianza. In futuro, invece, i dati non saranno più trasmessi per mezzo di un supporto di dati (CD/DVD/HD) all'autorità di perseguimento penale che dirige il procedimento, ma verranno conservati in formato elettronico nel sistema di trattamento centralizzato e, se necessario, messi a disposizione delle autorità di perseguimento penale fino alla scadenza del termine di prescrizione.

Per ragioni di efficienza e di certezza giuridica occorre ciononostante mantenere il sistema attuale degli emolumenti e delle indennità forfettari. La disposizione presuppone che le prestazioni siano fornite e dovute per il singolo caso di sorveglianza. Tuttavia, la proroga delle sorveglianze in tempo reale, la proroga dei termini di conservazione e la riutilizzazione di dati archiviati a lungo termine sono fatturate separatamente. Sono dovuti emolumenti per ciascuna misura di sorveglianza, poiché in ogni singolo caso l'utilizzazione del sistema di trattamento differisce. Il tipo di memorizzazione e il tipo di memoria variano infatti a seconda del momento e delle modalità della proroga. Inoltre, ogni proroga cagiona nuovamente oneri amministrativi. L'emolumento da riscuotere per l'archiviazione può

⁵ RS 780.11

essere fissato soltanto dopo aver trovato una soluzione tecnica adeguata. A tempo debito va quindi previsto un adeguamento dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004⁶ (OgeEm). I costi dell'archiviazione non sono ancora compresi negli emolumenti.

1.1.3. Emolumento per la verifica della disponibilità a informare e sorvegliare

Dal momento che, secondo l'articolo 33 capoverso 4 LSCPT, le persone obbligate a collaborare sono tenute a versare al Servizio SCPT un emolumento per la verifica della disponibilità a informare e sorvegliare (art. 33 cpv. 1 LSCPT). La nuova ordinanza prevede emolumenti forfettari per questa nuova prestazione fornita dal Servizio SCPT.

1.1.4. Emolumenti per altre prestazioni del Servizio SCPT

L'OEm-SCPT attualmente in vigore prevede sì la possibilità per il Servizio SCPT di riscuotere emolumenti per le prestazioni cui non si applica alcun importo forfettario (art. 4), ma considera prestazioni soltanto le misure di sorveglianza e le informazioni (art. 1). La nuova ordinanza, invece, permette di riscuotere emolumenti in funzione delle spese cagionate anche da altre prestazioni fornite dal Servizio SCPT (p. es. formazioni).

2. **Commento ai singoli articoli**

2.1. **Sezione 1: Disposizioni generali**

Art. 1 Oggetto

La nuova ordinanza intende attuare i principi di cui all'articolo 38 capoverso 4 LSCPT sulla riscossione di emolumenti e il versamento di indennità.

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

In linea con il diritto vigente, l'articolo 2 stabilisce che, per quanto la nuova ordinanza non disponga altrimenti, si applica l'OgeEm.

Art. 3 Importo degli emolumenti e delle indennità

La presente disposizione fissa i principi per la riscossione degli emolumenti. Gli emolumenti e le indennità sono fissati in modo forfettario come previsto

⁶ RS 172.041.1

all'articolo 5 OgeEm e figurano nell'allegato della nuova ordinanza (*cpv. I*). L'emolumento che deve essere versato dall'autorità che ha disposto la sorveglianza si compone dell'emolumento del Servizio SCPT e dell'indennità dovuta alle persone obbligate a collaborare. Negli importi indicati nell'allegato è già compresa l'imposta sul valore aggiunto. Se viene ad esempio disposta una sorveglianza in tempo reale (RT 23 NA CC IRI), l'autorità disponente deve versare 3490 franchi al Servizio SCPT (2160 fr. + 1330 fr.); 1330 franchi sono versati come indennità alla persona obbligata a collaborare. Se la misura è però eseguita dal Servizio SCPT o da terzi da esso incaricati, l'indennità è versata al Servizio SCPT.

Durante la consultazione sulle ordinanze esecutive della LSCPT, l'importo degli emolumenti e delle indennità è stato fortemente criticato, spesso tracciando un paragone con la situazione più conveniente che vige all'estero. Al riguardo si può osservare che il parere sulle basi processuali penali e i costi della sorveglianza delle telecomunicazioni in Danimarca, Germania, Francia, Italia, Olanda, Austria e Regno Unito⁷ (rapporto SIR) non permette un confronto con l'estero riguardo agli emolumenti e alle indennità nell'ambito del perseguimento penale a causa del diverso trattamento del risarcimento dei costi nella procedura penale, di differenze strutturali, della mancanza di ordinanze sugli emolumenti, della mole dei dati trasmessi e in particolare della mancanza di informazioni.

In linea con il diritto vigente, il *capoverso 2* sancisce il principio secondo cui gli emolumenti e le indennità sono dovuti anche nel caso in cui una misura di sorveglianza ordinata ed eseguita non sia stata approvata o non abbia portato al risultato sperato, dal momento che nessuna di queste fattispecie è rilevante per determinare l'onere e le spese cagionati.

Il *capoverso 3* è nuovo e sancisce in modo vincolante la prassi finora in uso per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti e delle indennità in caso di sorveglianze o di domande di informazioni cui non può essere dato seguito immediatamente a causa di problemi tecnici. Scopo della presente disposizione è quello di sgombrare il campo da ogni possibile fraintendimento, in quanto stabilisce in modo molto chiaro che gli emolumenti e le indennità devono essere versati anche nei casi in cui, a causa di problemi tecnici riscontrati dalle persone obbligate a collaborare o dal Servizio SCPT, i dati vengano trasmessi in ritardo o in modo incompleto. Gli emolumenti e le indennità sono dovuti anche se vi sono problemi nella trasmissione, completa o no, dei dati e ciò non riduce i costi e l'onere della persona obbligata a collaborare e del Servizio SCPT. Accertare se i dati sono stati completamente trasmessi o no o se i problemi riguardano la persona obbligata a collaborare o il Servizio SCPT provocherebbe un onere e delle spese sproporzionati e in parte non potrebbe essere definitivamente chiarito. Alle persone obbligate a collaborare colpevoli di un'infrazione sono

⁷ (www.li.admin.ch/it/Documentazione/Downloads/Pubblicazioni)

applicabili gli articoli 34 LSCPT *Assunzione delle spese in caso di insufficiente collaborazione* e l'articolo 39 LSCPT *Contravvenzioni*.

Il *capoverso 4* è una nuova disposizione secondo cui gli emolumenti e le indennità possono essere applicati anche più volte alla stessa misura di sorveglianza o alla stessa domanda di informazioni. Se nell'ambito della sorveglianza di apparecchiature o della sorveglianza di un numero straniero è ad esempio necessario eseguire una sorveglianza in tempo reale presso tre persone obbligate a collaborare, oltre all'emolumento per il Servizio SCPT le autorità disponenti devono versare indennità a queste tre persone. Se è ad esempio ordinata una sorveglianza in tempo reale di due numeri di telefono svizzeri presso due persone obbligate a collaborare, gli emolumenti sono dovuti due volte al Servizio SCPT e a ogni persona obbligata a collaborare è dovuta un'indennità (due in totale). La *lettera c* prevede che gli emolumenti sono dovuti per ciascun ordine di sorveglianza. Se tale ordine di sorveglianza contiene più elementi d'indirizzo e diversi tipi di sorveglianza, sono dovuti emolumenti per ciascun elemento di indirizzo e tipo di sorveglianza. Se l'ordine di sorveglianza prevede soltanto un tipo di sorveglianza e un elemento di indirizzo, come nell'esempio della sorveglianza di un apparecchio, l'emolumento è dovuto una volta al Servizio SCPT e secondo la *lettera d* l'indennità è dovuta a ciascuna persona obbligata a collaborare, quindi tre volte. Per quanto riguarda le informazioni, sono ora previsti due tipi di calcolo. Per le informazioni di cui agli articoli 35, 37, 40, 42 e 43 OSCPT (*lett. a*), va considerato che una domanda d'informazioni può essere inoltrata a una o più persone obbligate a collaborare e generare diverse risposte (pacchetti dati), a ognuna delle quali si applicano gli emolumenti e le indennità. Se ad esempio una ricerca di nominativi è presentata a tre persone obbligate a collaborare e si ricevono 10 risposte per persona obbligata a collaborare (in totale 30 pacchetti dati), l'emolumento è dovuto 30 volte al Servizio SCPT e 30 volte alle persone obbligate a collaborare (10 per persona obbligata a collaborare).

Se le informazioni fornite in seguito a una domanda superano il numero massimo definito dal richiedente, quest'ultimo può sospendere la domanda dopo aver ricevuto la relativa notifica. Tale notifica sarà comunque considerata a sua volta come un'informazione e fatturata di conseguenza.

Diverso è il caso delle informazioni di cui agli articoli 36, 38–39, 41 e 44–48 OSCPT (*lett. b*). Per questi tipi d'informazioni sono dovuti emolumenti e indennità per ciascuna domanda d'informazioni rivolta a una persona obbligata a collaborare. Emolumenti e indennità sono dovuti anche se la risposta all'informazione è «nessun cliente disponibile» poiché la presentazione della domanda è sufficiente ad avviare il processo degli emolumenti e delle indennità.

Il *capoverso 5* disciplina l'importo degli emolumenti e delle indennità per le ricerche per zona di copertura d'antenna nei casi in cui i costi per le autorità di perseguimento penale superano 100 000 franchi. Quando accetta un ordine per una ricerca per zona di copertura d'antenna, il Servizio SCPT

esamina se va applicato il capoverso 5. Nei casi eccezionali il Servizio SCPT può decidere che più ordini in un breve lasso di tempo (alcune ore) sono considerati una sola ricerca per zona di copertura d'antenna ai fini della fatturazione. L'importo degli emolumenti e delle indennità sono stabiliti in funzione del tempo impiegato conformemente agli articoli 13 e 17.

Art. 4 Annullamento

Secondo la presente disposizione, in caso di annullamento di un mandato di sorveglianza, non sono dovuti né emolumenti né indennità, sempre che l'annullamento abbia potuto essere trasmesso tempestivamente alle persone obbligate a collaborare conformemente alle disposizioni applicabili del DFGP (art. 19 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza del DFGP del 15.11.2017⁸ sull'esecuzione della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; OE-SCPT).

Art. 5 Fatturazione

La presente disposizione corrisponde in linea di massima all'attuale articolo 5. Una fatturazione più rapida possibile mira a semplificare l'intera procedura. Va inoltre osservato che, diversamente dal diritto vigente, non è più prevista la possibilità di versare anticipi. Nella pratica la fatturazione non è effettuata immediatamente dopo l'assegnazione del mandato ma si attende almeno la conferma dell'esecuzione del mandato da parte della persona obbligata a collaborare.

Secondo il *capoverso 2* il momento in cui viene confermata l'esecuzione del mandato o fornita l'informazione richiesta è determinante per stabilire con quale fattura mensile un mandato è fatturato al Servizio SCPT. Il termine previsto nel *capoverso 3* è stato prolungato in considerazione dei pareri presentati nella consultazione. Per i mandati assegnati dal Servizio SCPT nel corso di un mese civile, le persone obbligate a collaborare hanno tempo fino al quinto giorno lavorativo del mese successivo per presentare una fattura dettagliata.

Il *capoverso 4* è nuovo e riprende la disposizione finora contenuta nella LSCPT secondo cui, nel caso in cui a una misura di sorveglianza partecipino più persone obbligate a collaborare, l'indennità debba essere versata soltanto a quella direttamente incaricata dal Servizio SCPT. Spetta poi alle persone obbligate a collaborare decidere come suddividersi l'indennità. Ciò non si applica nel caso in cui la sorveglianza di un apparecchio venga assegnata a più persone obbligate a collaborare.

Il *capoverso 5* introduce l'obbligo per il Servizio SCPT di definire in modo vincolante la forma, il contenuto e le modalità di trasmissione delle fatture. In questo modo, oltre a garantire maggiore uniformità in questo ambito, si

⁸ SR 780.117

semplifica la procedura di fatturazione automatica e si risparmiano risorse. Per le persone obbligate a collaborare che ne hanno bisogno, il Servizio SCPT mette a disposizione modelli di fattura nonché informazioni a riguardo.

Art. 6 Emolumenti e indennità supplementari per prestazioni fornite al di fuori degli orari d'ufficio ordinari

La presente disposizione corrisponde essenzialmente all'articolo 3 dell'ordinanza vigente.

Secondo il *capoverso 1* continuano a essere dovuti emolumenti e indennità per ogni prestazione fornita al di fuori degli orari d'ufficio ordinari da una parte coinvolta che non sia un'autorità di perseguimento penale. Se il Servizio SCPT o una o più persone obbligate a collaborare sono incaricate più volte al di fuori degli orari d'ufficio ordinari sono loro versati ogni volta i relativi emolumenti e indennità. Se all'esecuzione della sorveglianza partecipa soltanto una persona obbligata a collaborare, come nel diritto previgente viene versato un emolumento e un'indennità, rispettivamente al Servizio SCPT e alla persona coinvolta, che ricevono 133 franchi ciascuno, per un totale di 266 franchi. Se invece sono coinvolte più persone obbligate a collaborare, secondo il diritto vigente dovrebbe essere versato per ogni persona obbligata a collaborare un importo forfettario di 266 franchi da suddividere tra tale persona e il Servizio SCPT. Nel caso di tre persone obbligate a collaborare dovrebbe quindi essere versato un importo forfettario totale di 798 franchi. La nuova ordinanza abolisce questa prassi e prevede che sia versato un solo emolumento per ogni caso al Servizio SCPT (133 franchi) e un'indennità a ogni persona obbligata a collaborare (133 franchi). Se sono coinvolte tre persone obbligate a collaborare verrebbero quindi rimosse tre indennità e un emolumento per le prestazioni fornite al di fuori degli orari d'ufficio ordinari (532 franchi). Tale importo si aggiunge agli altri emolumenti e indennità per il tipo di prestazione.

Il *capoverso 2* stabilisce il momento che fa stato per la riscossione degli emolumenti e delle indennità per le prestazioni fornite al di fuori degli orari d'ufficio ordinari. Determinante è il momento in cui la persona obbligata a collaborare riceve l'ordine. Nella prassi non sono stati rari i casi in cui un'autorità ha inoltrato al Servizio SCPT poco prima delle 17.00 l'ordine di procedere immediatamente all'esecuzione di una misura di sorveglianza. Di conseguenza, il Servizio SCPT non sempre è stato in grado di registrare gli ordini nel sistema di trattamento e di inoltrare il mandato alle persone obbligate a collaborare prima che scattassero le 17.00, ragion per cui queste ultime hanno chiesto un'indennità per prestazioni fornite al di fuori degli orari d'ufficio ordinari. Dato che le autorità rivendicavano di aver inoltrato l'ordine prima delle 17.00, il Servizio SCPT si è più volte visto costretto a farsi carico del versamento di tale importo forfettario. La nuova ordinanza si propone di far chiarezza anche in questo ambito. Per ogni ordine trasmesso

al Servizio SCPT dopo le 16.00 è pertanto molto probabile che dovranno essere riscossi emolumenti e indennità per prestazioni fornite al di fuori degli orari d'ufficio ordinari. Secondo gli articoli 14 capoverso 1, 16 capoverso 1 e 17 capoverso 1 OE-SCPT, il Servizio SCPT ha infatti diritto a un'ora di tempo per trattare un ordine. Inoltre, se il mandato deve essere eseguito lo stesso giorno in cui viene trasmesso l'ordine, a causa dei termini previsti per le persone obbligate a collaborare le indennità per le prestazioni fornite al di fuori degli orari d'ufficio ordinari sono dovute anche se l'ordine è stato inoltrato al Servizio SCPT alle 16.00 e quest'ultimo l'ha trasmesso alla persona obbligata a collaborare esattamente alle 17.00. In un caso simile anche l'emolumento per le prestazioni fornite al di fuori degli orari d'ufficio ordinari deve essere versato al Servizio SCPT, dal momento che il mandato non si esaurisce mai con il semplice inoltro dell'ordine alle persone obbligata a collaborare.

Va infine osservato che, come secondo la prassi vigente, una misura di sorveglianza postale non può essere assegnata al di fuori degli orari d'ufficio ordinari.

Art. 7 Emolumenti e indennità supplementari per misure di sorveglianza retroattiva in casi urgenti

Secondo la nuova legislazione anche le misure di sorveglianza retroattiva possono essere definite urgenti. In tal caso diminuisce il tempo previsto per il trattamento secondo l'articolo 17 capoverso 3 OE-SCPT, il che comporta la fatturazione di emolumenti e indennità supplementari in ragione della rapida esecuzione del mandato. Quindi, qualora vengano ad esempio ordinate misure di sorveglianza retroattiva urgenti negli orari di picchetto, oltre agli emolumenti e alle indennità per le prestazioni fornite al di fuori degli orari d'ufficio ordinari saranno dovuti anche gli emolumenti e le indennità supplementari per la rapida esecuzione del mandato. Va però osservato che la natura urgente del mandato potrebbe talvolta compromettere la qualità delle prestazioni. È ad esempio possibile che, per evidenti ragioni tecniche come il tempo necessario per il trattamento dei dati nei loro sistemi, le persone obbligate a collaborare non siano in grado di fornire tutti i dati retroattivi delle ultime ore o degli ultimi giorni. Basti pensare ai dati relativi al roaming, trasmessi il più delle volte in ritardo dall'estero.

Art. 8 Emolumenti e indennità per collegamenti di test

L'articolo 30 capoverso 4 OSCPT prevede che anche le autorità di perseguimento penale possano procedere, a proprie spese, a collegamenti di test per controlli di qualità o formazioni. In questi casi, l'importo delle indennità corrisponde a quello fissato per il tipo di sorveglianza e l'emolumento, introdotto espressamente per i collegamenti di test, è inferiore agli emolumenti normali. In questo modo il Servizio SCPT intende

incentivare i collegamenti di test, che ritiene uno strumento importante ai fini della garanzia della qualità. Per evitare di sovraccaricare inutilmente il sistema di trattamento con misure di sorveglianza e per permettere di disattivare collegamenti di test non più necessari, ognuno di essi è valido al massimo 12 mesi, con la possibilità di prorogarli. In questo caso l'emolumento per la proroga viene calcolato conformemente all'articolo 10, ossia in percentuale. La proroga dura a sua volta 12 mesi e non più tre. Le indennità sono dovute soltanto per il primo ordine di un collegamento test, mentre in analogia con le sorveglianze in tempo reale per le proroghe non sono dovute indennità. In generale, quindi, gli emolumenti e le indennità per i collegamenti di test sono calcolati sulla base di quelli già previsti per il tipo di sorveglianza in questione, tenendo nel contempo conto del compito delle autorità di perseguimento penale in materia di garanzia della qualità.

2.2. Sezione 2: Emolumenti

Art. 9 Emolumento per supporti di dati supplementari

In linea di massima, l'assegnazione dei mandati e la trasmissione dei relativi dati avvengono tramite il sistema di trattamento. Se tuttavia un'autorità di perseguimento penale ha bisogno di un determinato supporto di dati nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale viene riscosso un emolumento per il supporto di dati supplementare richiesto. Non viene invece riscosso alcun emolumento nel caso in cui il supporto di dati sia richiesto a causa dell'impossibilità, per motivi tecnici, di accedere al sistema di trattamento mediante procedura di richiamo (art. 9 cpv. 4 LSCPT). Non esiste più un supporto di dati gratuito come quelli finora messi a disposizione dal Servizio SCPT al termine di ogni sorveglianza e, non appena sarà possibile conservare i dati a lungo termine nel sistema di trattamento del Servizio SCPT (art. 11 LSCPT), lo stesso varrà anche per i supporti di dati archiviati. L'emolumento forfettario viene fatturato per ogni misura di sorveglianza e, a seconda del contenuto, il Servizio SCPT decide il canale di trasmissione.

Art. 10 Emolumento per la proroga di una sorveglianza in tempo reale

Dato l'onere che una proroga cagiona al Servizio SCPT (p. es. sollecitazione più lunga ed elevata del sistema di trattamento, modifiche, nuova verifica dei termini, oneri più elevati per consulenza e risoluzione dei problemi ecc.), la presente disposizione prevede un emolumento anche in questi casi. Una proroga dura al massimo tre mesi (art. 274 cpv. 5 CPP). L'autorità disponente deve comunicare al Servizio SCPT, prima della scadenza della durata autorizzata, se e per quanto tempo desidera prorogare la misura. Se ciò non avviene, il Servizio SCPT pone termine alla misura alla scadenza della durata autorizzata.

Anche se la durata della proroga dovesse essere inferiore a tre mesi, verrà comunque prelevato l'intero importo pari al 15 per cento dell'emolumento previsto per il rispettivo tipo di sorveglianza, e così via per ogni altra proroga ordinata dall'autorità che ha disposto la sorveglianza. Per ogni proroga di una sorveglianza in tempo reale (RT_24_TEL_IRI), ad esempio, per la quale l'emolumento del Servizio SCPT ammonta a 1360 franchi, sarà riscosso un emolumento pari a 204 franchi.

Art. 11 Emolumento per l'accesso ai dati di una sorveglianza dopo la revoca o l'esecuzione di una sorveglianza

La revoca di una sorveglianza in tempo reale non implica la revoca della possibilità per le autorità di perseguimento penale di accedere alla sorveglianza nel sistema di trattamento e a tutte le funzioni di trattamento. Per i primi 12 mesi l'accesso è concesso gratuitamente. A ogni inizio di un ulteriore periodo di 3 mesi, il Servizio SCPT riscuote un emolumento pari al 10 per cento di quello previsto per il pertinente tipo di sorveglianza. Fino al passaggio in giudicato della decisione che conclude il procedimento penale in questione o fino a sei mesi dalla conclusione dell'operazione, della ricerca d'emergenza o della ricerca di condannati, le autorità di perseguimento penale hanno accesso al sistema di trattamento e a tutte le funzioni di trattamento, a condizione che l'autorità che ha disposto la sorveglianza non decida che i dati devono essere conservati a lungo termine nel sistema di trattamento con funzioni di trattamento ridotte o che devono essere conservati conformemente a modifiche tecniche sostanziali apportate nel frattempo al sistema di trattamento (cfr. art. 13 dell'ordinanza del 15.11.2017⁹ sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; OST-SCPT). Ad esempio in caso di accesso ai dati di una sorveglianza in tempo reale (RT_24_TEL_IRI), per la quale l'emolumento del Servizio SCPT ammonta a 1360 franchi, a ogni inizio di un ulteriore periodo di tre mesi sarà riscosso un emolumento pari a 136 franchi. Ciò vale anche per l'accesso ai dati delle sorveglianze retroattive. In tal caso il momento dell'esecuzione della sorveglianza (ricevimento della conferma da parte del Servizio SCPT) equivale a quello della revoca. Inoltre, l'accesso ai dati è gratuito fino a 12 mesi dal ricevimento della conferma di esecuzione. In seguito il Servizio SCPT riscuote un emolumento a ogni inizio di un ulteriore periodo di tre mesi.

Art. 12 Emolumento per la verifica della disponibilità a informare e sorvegliare

Per coprire le spese cagionate dalla verifica della disponibilità a informare e sorvegliare, per ogni verifica secondo il *capoverso 1* le persone obbligate a

⁹ RS 780.12

collaborare sono tenute a versare un emolumento forfettario, come previsto dall'articolo 33 capoverso 4 LSCPT. Conformemente al capoverso 2, l'emolumento non è dovuto se una nuova verifica è necessaria in seguito a cambiamenti tecnici da parte del Servizio SCPT. L'emolumento è dovuto in caso di modifiche della legislazione (p. es. revisioni parziali). Se la verifica della disponibilità a informare e sorvegliare non ha successo per un motivo che non dipende dal fornitore, il Servizio SCPT non riscuote alcun emolumento (cpv. 3). Qualora l'onere risultante dalla verifica sia superiore al normale, è dovuto un emolumento in funzione del tempo impiegato (cpv. 4). Visto che si tratta di settori paragonabili, l'emolumento è calcolato sulla base dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del DATEC del 7 dicembre 2007¹⁰ sulle tariffe per le tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 13 Emolumento per prestazioni non previste

La presente disposizione corrisponde in massima misura all'articolo 4 dell'ordinanza vigente e prevede che, per le prestazioni cui non si applica alcun importo forfettario, tra le quali vi sono anche i collegamenti diretti, è riscosso un emolumento calcolato in funzione del tempo impiegato (cpv. 1). Anche la messa a disposizione di materiale impiegato una sola volta cagiona spese che vengono fatturate (cpv. 2). In caso di materiale impiegato una sola volta, il Servizio SCPT deve decidere di caso in caso se, alla fine della misura di sorveglianza, il materiale può essere consegnato all'autorità disponente o no. Nel caso di materiale impiegato più volte, il calcolo avviene su base oraria. In questi casi al Servizio SCPT può essere chiesto di presentare dapprima un'offerta, dal momento che, se applicato a un caso speciale assegnato a una persona obbligata a tollerare la sorveglianza, un simile metodo di calcolo potrebbe cagionare costi elevati. In questi casi è raccomandabile chiedere un'offerta d'intesa con il Servizio SCPT, dal momento che, in caso di assegnazione dell'incarico, l'emolumento è dovuto. Sulla base del presente articolo, gli emolumenti per le formazioni che saranno tenute dal Servizio SCPT sono calcolati singolarmente per ogni formazione.

Art. 14 Emolumento per conti utente del sistema di trattamento

Per l'utilizzo delle funzioni del sistema di trattamento il Servizio SCPT riscuote ogni anno presso le autorità di perseguimento penale un emolumento per periodo di dodici mesi e per conto utente, calcolato in base alle spese sopportate per le licenze necessarie e all'onere di lavoro sostenuto per la registrazione e la manutenzione dei conti utente. Nel caso in cui un utente gestisca più di un accesso (p. es. token numerati), l'emolumento annuale è riscosso per ogni possibilità di accesso. Ciò significa, per esempio,

¹⁰ RS 784.106.12

che un'organizzazione che si avvale di un OrgAdmin per amministrare gli accessi non personali deve pagare l'emolumento annuale per ogni singolo accesso non personale.

Gli emolumenti previsti in questi casi sono di due tipi: quelli versati da un utente che fa uso di tutti gli accessi e conti utente di cui può disporre (emolumenti annui: 150 fr + 50 fr) e quelli versati da un utente che ottiene accesso soltanto alle informazioni (emolumento annuo: 50 fr). Queste sono le uniche due casistiche contemplate e non sono previste ulteriori distinzioni in materia di accesso al sistema di trattamento. Il Servizio SCPT non riscuote alcun emolumento dalle persone obbligate a collaborare per i conti utente e l'utilizzazione di funzioni del sistema di trattamento.

2.3. Sezione 3: Indennità

Art. 15 Diritto all'indennità

In linea con il diritto vigente, le persone obbligate a collaborare secondo l'articolo 2 lettere a–e LSCPT hanno in linea di massima diritto a un'indennità per le prestazioni fornite, a condizione che adempiano i loro obblighi di informazione e sorveglianza secondo la LSCPT e la OSCPT, e questo indipendentemente dal fatto che siano in possesso o meno di un attestato che provi la loro disponibilità a informare e sorvegliare (art. 33 cpv. 6 LSCPT e art. 31 OSCPT).

Art. 16 Indennità

L'articolo 16 disciplina i casi in cui non è prevista alcuna indennità. Non è versata un'indennità in caso di collegamenti di test necessari al Servizio SCPT in quanto responsabile del sistema di trattamento (*lett. a*), con la sola eccezione dei collegamenti di test ordinati dalle autorità di perseguimento penale conformemente all'articolo 8, e in caso di informazioni fornite e sorveglianze eseguite direttamente dal Servizio SCPT o da terzi da esso incaricati (*lett. b*; cfr. p. es. art. 26 cpv. 2 lett. b, 27 cpv. 1, 28 cpv. 1, 29 cpv. 1 e 34 cpv. 1 LSCPT; art. 6 cpv. 2 lett. a OgeEM). L'indennità è versata dall'autorità che ha disposto la sorveglianza al Servizio SCPT, che ha eseguito il mandato per la persona obbligata a collaborare.

Art. 17 Indennità per prestazioni non previste

La presente disposizione corrisponde in massima misura all'articolo 4a dell'ordinanza vigente e stabilisce che l'indennità per le prestazioni cui non si applica alcun importo forfettario, tra le quali vi sono anche i collegamenti diretti, è calcolata in funzione del tempo impiegato (*cpv. 1*). Per quanto concerne le indennità per le persone obbligate a collaborare occorre prestare

attenzione al fatto che possono coprire ad esempio l'80 per cento dei loro costi effettivi, vale a dire che l'importo delle indennità non copre imperativamente tutti i costi effettivi variabili delle persone obbligate a collaborare. La tariffa oraria di 160 franchi da utilizzare per il calcolo da parte delle persone obbligate tiene conto di questo fatto. Su richiesta del Servizio SCPT le persone obbligate a collaborare presentano in anticipo soltanto un preventivo dei costi approssimativo e a posteriori un conteggio dettagliato del loro onere. Il tempo impiegato va indicato in quarti d'ora (cpv. 2). Dopo l'esame di tale conteggio e in considerazione della complessità e della portata dell'incarico, è stabilita un'indennità adeguata (cpv. 3). Come indicato tale indennità copre l'80 per cento dell'onere considerato (cpv. 4).

2.4. Sezione 4: Assunzione delle spese in caso di insufficiente collaborazione alla sorveglianza delle telecomunicazioni

Art. 18 Casi di assunzione delle spese

Il presente articolo rimanda alla corrispondente disposizione della LSCPT sull'assunzione dei costi in caso di insufficiente collaborazione (art. 34 cpv. 1 LSCPT) e definisce quali persone obbligate a collaborare devono assumere i costi dovuti all'insufficiente collaborazione se non hanno adempiuto i loro obblighi secondo l'articolo 32 capoversi 1 e 2 LSCPT o non hanno potuto farlo senza sostegno del Servizio SCPT. Sono assoggettati all'obbligo di assunzione dei costi in caso di insufficiente collaborazione i FST e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari secondo l'articolo 22 OSCPT che non hanno potuto adempiere i loro **obblighi in materia di informazioni** per quanto concerne i tipi standardizzati di informazione o non hanno potuto farlo senza sostegno del Servizio SCPT. Sono inoltre assoggettati all'obbligo di assunzione dei costi in caso di insufficiente collaborazione i FST, eccetto quelli con obblighi di sorveglianza ridotti e i fornitori di servizi di comunicazione derivati con obblighi di informazione supplementari secondo l'articolo 52 OSCPT, che non hanno potuto adempiere i loro **obblighi in materia di sorveglianza** per quanto concerne i tipi standardizzati di sorveglianza o non hanno potuto farlo senza sostegno del Servizio SCPT. I FST che offrono servizi di telecomunicazione di scarsa importanza economica o che operano nel settore dell'educazione non devono eseguire sorveglianze in tempo reale conformemente all'articolo 26 capoverso 6 LSCPT. Su richiesta sono tuttavia obbligati a fornire i metadati delle telecomunicazioni di cui dispongono sulla persona sorvegliata e ad adempiere tutti gli obblighi di cui all'articolo 26 capoverso 2 LSCPT.

Art. 19 Determinazione dell'importo

Il Servizio SCPT determina l'emolumento per i costi che ha sostenuto a causa dell'insufficiente collaborazione di una persona obbligata a collaborare secondo l'articolo 13 (Emolumento per prestazioni non previste). Ciò perché il Servizio SCPT ha dovuto assumere, al posto di una persona obbligata a collaborare, lavoro supplementare che supera il semplice emolumento (*cpv. 1*). Se esegue un incarico per una persona obbligata a collaborare, il Servizio SCPT riceve l'intera indennità. Se la persona obbligata a collaborare adempie in parte i suoi obblighi, il Servizio SCPT stabilisce l'indennità secondo l'articolo 17 (Indennità per prestazioni non previste). Il suo importo non può superare l'indennità forfettaria prevista per la corrispondente prestazione (*cpv. 2*). Il Servizio SCPT compensa il suo credito con la pretesa d'indennità della persona obbligata a collaborare (*cpv. 3*). All'autorità disponente sono fatturati sia l'emolumento sia l'indennità (*cpv. 4*).

2.5. Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione di un altro atto normativo

La nuova ordinanza sostituisce l'ordinanza del 7 aprile 2004 sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 21 Disposizioni transitorie

Il *capoverso 1* stabilisce le regole che valgono per le sorveglianze e le domande di informazioni precedenti all'entrata in vigore della presente ordinanza. Gli emolumenti e le indennità per le misure di sorveglianza ordinate prima sono rette dal diritto anteriore.

Secondo il *capoverso 2*, le sorveglianze in corso prorogate dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza e tutti gli ulteriori emolumenti connessi sono fatturati secondo il diritto anteriore.

Il *capoverso 3* stabilisce che, fino all'introduzione del nuovo sistema di trattamento, o meglio dei nuovi componenti per lo svolgimento delle domande di informazioni, per le informazioni che devono essere trattate manualmente al di fuori degli orari d'ufficio ordinari dalle persone obbligate a collaborare sono dovuti gli emolumenti e le indennità supplementari per prestazioni fornite al di fuori degli orari d'ufficio ordinari, e questo fintantoché non sarà possibile richiedere le informazioni in maniera automatizzata all'interno del sistema di trattamento.

Il *capoverso 4* rimanda alla prassi attualmente in uso secondo cui il Servizio SCPT crea un supporto di dati che viene in seguito consegnato alle autorità di perseguimento penale. Tale prassi sarà mantenuta fintantoché la

conservazione dei dati presso il Servizio SCPT con funzioni di trattamento ridotte sarà possibile a lungo termine. La prassi è disciplinata nelle disposizioni transitorie dell'OST-SCPT (art. 16 cpv. 2 OST-SCPT). Il supporto di dati rimane gratuito come finora.

Art. 22 Entrata in vigore

La nuova ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla LSCPT e alle relative ordinanze di esecuzione.

3. Allegato

L'allegato è costituito da una tabella che riporta tutti i tipi di informazione e sorveglianza nonché tutti gli emolumenti definiti nell'ordinanza. La tabella presenta in maniera chiara gli emolumenti previsti per il Servizio SCPT e le indennità dovute alle persone obbligate a collaborare.

La tabella permette alle autorità che analizzano i dati e alle autorità che dispongono una sorveglianza di calcolare in anticipo le spese per le misure di sorveglianza necessarie. Qualora abbiano bisogno di conoscere altri parametri, ad esempio il numero delle persone obbligate a collaborare, possono consultare il Servizio SCPT.

Scorrendo rapidamente la tabella, si nota che, in generale, gli emolumenti sono aumentati considerevolmente. Tale aumento è dovuto a diversi fattori. Il perseguimento penale è e rimane di competenza cantonale e, in questo ambito, l'Amministrazione federale deve contenere le proprie spese. Il Consiglio federale e il Controllo federale delle finanze si sono espressi chiaramente su questo punto e hanno chiesto che il Servizio SCPT aumenti il tasso di copertura delle spese. In considerazione delle maggiori spese d'esercizio del Servizio SCPT e dell'ulteriore crescita prevista in seguito all'attuazione del programma STT, è pertanto necessario aumentare gli emolumenti.

Lo sviluppo del sistema di trattamento nell'ambito del programma STT è proprio uno dei fattori che determinano un incremento delle spese d'esercizio del Servizio SCPT. Inoltre, anche lo spazio di memorizzazione e le spese devono continuare a essere fatturati.

Di fronte a questa situazione, l'aumento degli emolumenti non può che essere considerevole. Di seguito ci si soffermerà sui singoli gruppi di mandato e si illustreranno i cambiamenti intervenuti a livello di spese rispetto all'ordinanza vigente nonché le riflessioni che hanno portato all'introduzione di nuovi tipi di sorveglianza. Il gruppo di mandato «Ricerca di condannati» si distingue da quello «Ricerca d'emergenza» per il fatto che nel primo caso non sono previsti tipi di sorveglianza specifici. Nel caso della ricerca di un condannato, infatti, possono essere ordinati tutti i tipi di

sorveglianza di cui all'articolo 68 OSCPT e le spese vengono calcolate e fatturate a seconda del tipo di sorveglianza in questione.

3.1. Informazione

Finora il Servizio SCPT ha riscosso soltanto un emolumento esiguo per le informazioni fornite e ha versato un'indennità alle persone obbligate a collaborare. Con la nuova ordinanza, però, l'importo dell'emolumento viene aumentato, e questo per due ragioni: da un lato, come già anticipato, perché si intende aumentare il tasso di copertura delle spese del Servizio SCPT e, dall'altro, perché è necessario migliorare costantemente l'infrastruttura impiegata dal Servizio SCPT e mettere così a disposizione delle autorità di perseguimento penale strumenti sempre più efficaci. La maggiore efficienza di questo sistema permette ora di eseguire alcuni tipi di informazione con una ricerca tollerante agli errori che trova corrispondenze fonetiche. Si tratta della ricerca flessibile che è possibile per i tipi di informazione di cui agli articoli 35, 40, 42 e 43 OSCPT. Gli emolumenti e le indennità per la ricerca flessibile non sono diversi da quelli per la ricerca normale.

Malgrado questi motivi, chiaramente avversi a una riduzione degli emolumenti e delle indennità, nella consultazione sono state espresse numerose critiche, ragion per cui il Servizio SCPT ha nuovamente ridotto l'emolumento e le indennità per quasi tutti i tipi di informazione. Il Consiglio federale non opta quindi per una fornitura gratuita dei dati, eventualità prevista all'articolo 23 capoverso 3 LSCPT. Dal momento che non esistono le informazioni tecnico-amministrative e che tutte le informazioni rientrano ormai in un'unica grande categoria, è necessario trovare nuove soluzioni e procedere ai necessari adeguamenti organizzativi.

3.2. Sorveglianza in tempo reale

Per quanto riguarda le sorveglianze in tempo reale, l'ordinanza vigente distingue in maniera molto marcata le sorveglianze dei dati telefonici dalle sorveglianze degli accessi alla rete. Nella nuova ordinanza questa distinzione è abolita ed è prevista la possibilità di sorvegliare, per ogni singola misura, soltanto i metadati e non i contenuti, il che è decisamente meno costoso.

3.3. Sorveglianza retroattiva

Nel caso della sorveglianza retroattiva sono state uniformate le indennità per le persone obbligate a collaborare. Gli emolumenti per le sorveglianze retroattive sono stati aumentati. L'onere era già finora molto elevato perché, tra le altre cose, il sostegno da fornire per l'interpretazione dei dati era molto oneroso a causa situazione di problemi gestionali del Servizio SCPT. Questo punto è stato considerato aumentando gli emolumenti. Inoltre, i costi per una ricerca per zona di copertura d'antenna sono stati corretti in modo tale che i

costi iniziali risultino più elevati rispetto al diritto vigente. Qualora dovesse essere necessario utilizzare più cellule, potrebbe comunque rivelarsi vantaggioso per le autorità di perseguimento penale, dal momento che il costo di cellule supplementari è diminuito rispetto a quanto previsto nell'ordinanza vigente. Il nuovo articolo 3 capoverso 5 disciplina l'importo degli emolumenti e delle indennità per le ricerche per zona di copertura d'antenna i cui costi superano 100 000 franchi. Tale importo è fissato nel singolo caso dal Servizio SCPT in funzione del tempo impiegato. Se il Servizio SCPT lo chiede, la persona obbligata a collaborare presenta anticipatamente un preventivo dei costi approssimativo e in seguito un conteggio dettagliato del proprio onere. Ogni volta che accetta un mandato per una ricerca per zona di copertura d'antenna trasmesso dall'autorità disponente, il Servizio SCPT verifica se va applicato il capoverso 5. È considerata ricerca per zona di copertura d'antenna quanto deciso in tempi brevi (alcune ore). Se una ricerca per zona di copertura d'antenna è decisa in più volte, ogni intervallo o ogni nuovo numero di celle è in linea di massima considerato separatamente. In questo contesto va osservato che fino a questo momento il Servizio SCPT veniva indennizzato solamente per le spese sostenute in fase di preparazione. Secondo la nuova ordinanza, invece, il Servizio SCPT sarà indennizzato per tutte le spese sostenute, la cui entità è spesso considerevole. L'allegato fissa inoltre a due ore il limite temporale per le ricerche per zona di copertura d'antenna, limite finora definito nelle direttive organizzative e amministrative (OAR).

3.4. Ricerca d'emergenza

Dal momento che la ricerca d'emergenza può essere talvolta fondamentale per salvare delle vite e che è possibile farvi ricorso soltanto qualora una persona sia in pericolo di vita, il Servizio SCPT si limita a fatturare per questo tipo di ricerche soltanto un piccolo emolumento per coprire le proprie spese. Si tratta di una cortesia per le persone oggetto di una ricerca di emergenza che spesso si trovano in questa situazione senza averne colpa e senza che vi siano implicazioni criminali. Inoltre, queste persone devono nella maggior parte dei casi assumere esse stesse le spese di una ricerca d'emergenza, ragion per cui il Servizio SCPT le mantiene basse. Al Servizio SCPT è dovuto anche l'emolumento previsto per le prestazioni fornite al di fuori degli orari d'ufficio ordinari. È doveroso indennizzare determinate spese, ma non devono poter essere generati ingenti ricavi con una ricerca d'emergenza. Va inoltre osservato che, con la nuova ordinanza, l'onere sostenuto dalle persone obbligate a collaborare nel caso di ricerche di emergenza aumenterà, dal momento che tali ricerche riuniscono in sé diversi tipi di sorveglianza (accesso alle reti e servizi telefonici).

3.5. Sorveglianza postale

Nel caso delle sorveglianze postali ci si è limitati ad aumentare l'emolumento per il Servizio SCPT e l'indennità per il fornitore di servizi postali sulla base delle considerazioni generali.